



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.A. PISCHEDDA" di BOSA

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA (OR) ORIS00800B – C.F. 01343680912

☎ 0785/373221-605265-373202 FAX 0785/373202

E-Mail: oris00800b@istruzione.it oris00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisgapischeddabosa.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

– Visto il D.P.R. n. 249 del 24.6.1998 avente per oggetto “Statuto delle studentesse e degli studenti”; –

Visto il D.P.R. n. 235/2007;

– Visto il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;

Si richiamano qui di seguito i diritti e i doveri delle studentesse, degli studenti.

I doveri delle studentesse e degli studenti sono i seguenti:

- Frequentare regolarmente le lezioni e adempiere assiduamente agli impegni di studio;
- Comportarsi in modo corretto non solo durante le lezioni ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- Rispettare, anche a livello formale, il personale della scuola, le compagne e i compagni, in modo almeno pari al rispetto che si chiede per sé stessi;
- Rispettare e usare correttamente le strutture, il materiale, le attrezzature e i sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento di Istituto, dai regolamenti specifici e dai docenti;
- Osservare in modo completo e scrupoloso le disposizioni organizzative (permessi, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) e - in particolare - quelle in materia di sicurezza.

TITOLO I : CODICE DISCIPLINARE, SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art.1: Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tener conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nell'ambito della comunità scolastica la sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari conseguenti alle annotazioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni. L'alunno e i suoi familiari vengono convocati innanzi al Consiglio di Classe per produrre elementi a difesa in merito alle condotte singolarmente contestate, in modo formale, tramite note sul registro.
4. Le sanzioni si ispirano, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue comunque la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art.2: Richiamo verbale del Docente e/o del Dirigente Scolastico

Presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) Scarsa diligenza e puntualità;
- b) Disturbo lieve durante la lezione;
- c) Atteggiamenti scorretti;
- d) Lievi violazioni di norme di sicurezza.

Tali comportamenti potranno essere annotati da chi li ha rilevati sul registro di classe nella scheda "Annotazioni giornaliere (Alunno)".

Il richiamo verbale può tuttavia costituire un precedente per l'irrogazione di una sanzione in forma di nota disciplinare nel registro di classe.

Art.3: Annotazione disciplinare riportata dal Docente e/o dal Dirigente Scolastico sul registro di classe

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o verso persone esterne all'Istituto scolastico;
2. Disturbo continuo durante le lezioni;

3. Comportamenti ripetuti, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
4. Violazione delle norme di sicurezza, anche con riferimento alle norme anti COVID-19;
5. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
6. Danneggiamento di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
7. Falsificazione di firme;
8. Uso, durante le ore di lezione, di dispositivi elettronici non consentiti (cellulare o altro). Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un Docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà tempestiva comunicazione al Coordinatore della classe stessa. L'uso improprio del cellulare ne comporta il sequestro, previa consegna della sim card all'alunno (se possibile estrarla dal dispositivo). Il cellulare sarà riconsegnato solo ad uno dei genitori non prima del giorno successivo al sequestro.
9. Fumo all'interno dei locali dell'Istituto comprese le aree all'aperto di pertinenza, in base all'art. 51 della legge n.3 del 16/01/2003 e del D.L. del 26/07/2013, comprese le sigarette elettroniche.
10. Ogni altro comportamento che venga individuato come violazione delle norme di civile convivenza.

Art. 4 Allontanamento dall'Istituto da uno a tre giorni deliberato dal Consiglio di Classe in composizione allargata con i rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei genitori (D.P.R. n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

1. Presenza di 5 annotazioni disciplinari scritte in base all'art. 3.

Art. 5 Allontanamento dall'Istituto da quattro a quindici giorni deliberato dal Consiglio di Classe in composizione allargata con i rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei genitori (D.P.R. n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

1. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
2. Gravi scorrettezze;
3. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità e alla incolumità delle persone;
4. Mancato rispetto dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale delle studentesse e degli studenti e del personale scolastico.
5. Qualsiasi atto ascrivibile a bullismo, cyberbullismo, sexting, pedopornografia.
6. Alterazioni di risultati;

7. Qualsiasi azione di hacking ai danni del registro elettronico e/o del sito della scuola (violazione e/o diffusione delle credenziali, alterazione, danneggiamento, cancellazione di dati o software...), anche ai fini della falsificazione.
8. Qualsiasi azione di hacking ai danni delle reti d'Istituto (violazione e/o diffusione delle credenziali, alterazione, danneggiamento, uso delle reti per scopi o attività sanzionate dalla legge o comunque non previste dai Regolamenti specifici).
9. Comportamenti contrari alle norme anti-Covid-19 per la prevenzione, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, che possano mettere a repentaglio l'incolumità delle persone;
10. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5.

Art. 6 Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni deliberato dal Consiglio di Classe in composizione allargata con i rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei genitori (D.P.R. n. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento, gravi e intenzionali violazioni delle norme di sicurezza e di tutela della salute che mettono in pericolo la salute altrui, in inosservanza delle norme anti-Covid-19);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 7 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico, come uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

Art. 8 Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 del titolo I, il Consiglio di Classe offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere a favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possono utilmente costituire una riparazione, quali:

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca di Istituto; d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

TITOLO II: TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI (D.P.R. n. 235/2007 modifica al D.P.R. n. 249/1998 Statuto)

Art 1. Gli Organi competenti a disporre le sanzioni deliberano dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha facoltà di presentare prove e testimonianze, le quali saranno integralmente riportate nel verbale della seduta dell'organo stesso.

La famiglia e l'alunno devono essere informati che possono prendere visione degli eventuali atti del procedimento.

Art. 2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Ove l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

TITOLO III: ORGANO DI GARANZIA

Art. 1. L'Organo di Garanzia è composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti, da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto e da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto; è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 2. L'Organo di Garanzia opera in applicazione dei Regolamenti di questa Istituzione Scolastica.

Art. 3. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di deliberazione, saranno sostituiti da un membro supplente.

Art. 4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 5. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento.

Art. 6. L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o qualora l'alunno e/o il docente abbiano perduto la qualità di membri dell'Istituto.

Art. 7. L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito a eventuali modifiche del presente Regolamento di disciplina, per adeguarne la funzionalità alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle altre disposizioni ministeriali aventi il medesimo oggetto.